

**PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DI WHISTLEBLOWING
ATTRAVERSO IL CANALE INTERNO**

**IN APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 24 DEL 10 MARZO 2023
PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI DI
NORMATIVE NAZIONALI O DELL'UNIONE EUROPEA CHE
LEDONO L'INTERESSE PUBBLICO O L'INTEGRITA'
DELL'A.S.M.**

1. INTRODUZIONE

Con il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative.

L'A.S.M., in conformità a tale normativa, assicura, pertanto, nell'ambito di competenza, la tutela di coloro che effettuano segnalazioni di violazioni di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo della stessa Azienda (c.d. whistleblower) e degli altri soggetti a cui, in relazione alle segnalazioni, deve essere assicurata protezione.

Il whistleblowing, quale strumento di prevenzione della corruzione, è il mezzo attraverso il quale i lavoratori o le terze parti di un'organizzazione (pubblica o privata) possono segnalare condotte illecite o fraudolente di cui siano venuti a conoscenza, utilizzando specifici canali comunicativi interni o esterni.

1.1 Scopo

Scopo del presente documento è quello di fornire indicazioni operative ai soggetti coinvolti nel procedimento di inoltro, ricezione e gestione delle segnalazioni, con particolare riguardo a:

- i soggetti ai quali è consentito effettuare la segnalazione;
- l'oggetto, i contenuti e le modalità di effettuazione della segnalazione;
- le forme di tutela che devono essere garantite in favore del segnalante e di altri soggetti;
- i soggetti deputati a ricevere la segnalazione;
- le modalità di gestione della segnalazione;
- i termini procedurali;
- la trasmissione della segnalazione ai soggetti competenti.

2. RIFERIMENTI

2.1 Normativa, Documenti di Riferimento

Rif.	Titolo
DR-1.	Legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato <<Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi>>.
DR-2.	Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 <<Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni>>.
DR-3.	Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
DR-4.	DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 <<Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)>>
DR-5.	Direttiva (UE) 2019/137 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante «La protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione» (in G.U.U.E. L 305, 26.11.2019, p. 17–56)
DR-6.	Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 avente ad oggetto: “Attuazione della direttiva (UE) 2019/137 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative.

3. DEFINIZIONI E ACRONIMI

3.1 Definizioni

Vocabolo	Titolo
ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
ASM	Azienda Sanitaria Locale di Matera
RPCT	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Ufficio Whistleblowing	Ufficio di Staff a supporto del RPCT
Responsabile dell'UPD	Colui che presiede l'Ufficio procedimenti disciplinari deputato alla gestione del procedimento disciplinare secondo quanto previsto dalla normativa e del vigente Regolamento, nonché dalla contrattazione collettiva applicabile al personale dell'A.S.M.
Whistleblower (Segnalante)	Dipendente pubblico, lavoratore subordinato di soggetto del settore privato e assimilati che segnala, denuncia o divulga pubblicamente violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della pubblica amministrazione o dell'ente privato, di cui è venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.
Whistleblowing	Istituto di tutela del dipendente pubblico, del lavoratore subordinato privato e assimilati che segnala, denuncia o divulga pubblicamente violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della pubblica amministrazione o dell'ente privato, di cui è venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.
Persona coinvolta	La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
Segnalazione	La segnalazione è la comunicazione scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico come previsto dal D.Lgs. 24/2023, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.
Divulgazione pubblica	Rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un elevato numero di persone.

4. AMBITO DI APPLICABILITA'

4.1 Ambito Soggettivo

La presente procedura riguarda l'istituto del whistleblowing da applicarsi ex D.Lgs. n. 24/2023 a coloro che operano in Azienda in qualità di:

- dipendenti ASM (art. 3, comma 3, lett. a);
- lavoratori autonomi e/o i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso l'ASM (art. 3, comma 3, lett. d);
- lavoratori e/o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso l'ASM che forniscono beni o servizi o che realizzano opere (art. 3, comma 3, lett. e);
- libero professionisti e/o consulenti che svolgono la propria attività lavorativa presso l'ASM (art. 3, comma 3, lett. f);
- volontari e/o tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'ASM (art. 3, comma 3, lett. g);
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza che prestano la propria attività presso l'ASM (art. 3, comma 3, lett. h);

anche in caso di segnalazioni effettuate:

- quando i rapporti giuridici come sopra contemplati non sono ancora iniziati, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Il segnalante deve essere necessariamente una persona fisica.

Non sono prese in considerazione le segnalazioni presentate da altri soggetti, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali, in quanto l'istituto del whistleblowing è indirizzato alla tutela della singola persona fisica che agisce in nome proprio.

Le segnalazioni presentate da soggetti non legittimati sono archiviate in quanto prive del requisito soggettivo previsto dalla normativa.

I segnalanti devono, in ogni caso, indicare chiaramente di essere soggetti legittimati dichiarando il titolo di legittimazione e devono espressamente specificare nell'oggetto della segnalazione che si tratta di una segnalazione di whistleblowing per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione. In assenza di chiare indicazioni la segnalazione verrà trattata come ordinaria.

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti o omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

4.2 Ambito Oggettivo

Rilevano ai fini dell'applicazione dell'istituto del whistleblowing le segnalazioni di violazioni di specifiche disposizioni normative nazionali e dell'Unione europea di cui si è venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

Le violazioni sono configurate dal D.Lgs. n. 24/2023 come comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e consistono in:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali - diversi rispetto a quelli specificatamente individuati come violazioni del diritto UE - (le irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività non sono più ricomprese tra le violazioni segnalabili);
2. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione di atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: contratti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del

finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza dei sistemi informativi,

3. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
4. atti o omissioni riguardanti il mercato interno;
5. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea relativi ai settori di cui ai punti 2,3 e 4;

Le informazioni oggetto di segnalazione possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle ancora non commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti:

Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

Le segnalazioni devono essere circostanziate in modo chiaro per consentire la piena conoscenza dei fatti ai soggetti competenti a riceverle o a gestirle. Pertanto è necessario che vengano evidenziate con chiarezza:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione;
- le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti, potenzialmente a conoscenza dei fatti, che possono riferire sulla fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione;
- eventuali documenti (da allegare) che possono confermare la fondatezza e l'attendibilità di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Non sono ricomprese tra le violazioni segnalabili e denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, e informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili.

Ex art. 1, c.2, del D.Lgs. n. 24/2023 non viene assicurata la protezione, riconosciuta dalla normativa al whistleblower,;

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con figure gerarchicamente sovraordinate;
- alle segnalazioni di violazioni disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione Europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che garantiscono apposite procedure di segnalazione;
- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea (appalti previsti agli artt. 15 e 24 delle direttive 24 e 25 del 2014 nonché all'art. 3 della direttiva 2009/81 e che sono esclusi anche dall'ambito di applicazione del Codice degli appalti di cui al D.Lgs. n. 36/2023 che rinvia al D.Lgs. n. 208/2011).

5. SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI ATTRAVERSO I CANALI INTERNO, ESTERNO, DIVULGAZIONE PUBBLICA, DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA O CONTABILE

Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso i seguenti canali:

- canale interno (nell'ambito del contesto lavorativo);
- canale esterno (Anac);
- divulgazione pubblica (tramite stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

5.1 Canale di Segnalazione interna (gestione aziendale)

La segnalazione interna è la comunicazione delle informazioni sulle violazioni presentata all'ASM tramite il canale interno, che viene attivato come indicato al paragrafo 8.2.

5.2 Canale di Segnalazione esterna (gestione ANAC)

La segnalazione esterna, tramite il canale gestito esclusivamente dall'Anac, può essere effettuata:

- se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a) non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo della persona segnalante, l'attivazione obbligatoria (che sussiste invece per l'ASM) del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla legge;
 - b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
 - c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
 - d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- attraverso l'apposito canale attivato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione seguendo le indicazioni pubblicate sul sito della stessa Autorità (link).

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate, attraverso l'apposito canale presente sul sito dell'Anac, esclusivamente ad ANAC alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata.

5.3 Divulgazione pubblica

Ferme restando le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica con riferimento alla fonte della notizia, la persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista in favore del whistleblower se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni,:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge (artt. 4 e 7 D.Lgs. n. 24/2023) e non è stato dato riscontro nei termini stabiliti dalla stessa legge (artt. 5 e 8 D.Lgs. n. 24/2023) in merito alle misure previste o adottate per dar seguito alle segnalazioni;

- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte le prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. La divulgazione pubblica delle violazioni deve avvenire nel rispetto delle condizioni poste dal legislatore affinché poi il soggetto che la effettua possa beneficiare delle tutele riconosciute dal decreto.

Se il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza.

5.3 Denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile

I soggetti tutelati dal d.lgs. n. 24/2023 possono rivolgersi alle Autorità giudiziarie o contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo.

Si precisa che qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico o altro soggetto legittimato denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto per le ritorsioni subite.

6. TUTELE IN FAVORE DEL SEGNALANTE

6.1 Tutela della riservatezza

Al segnalante è assicurata la tutela della riservatezza dell'identità, anche rispetto ad una eventuale identificazione che possa derivare da elementi della segnalazione, ovvero dalla documentazione ad essa eventualmente allegata e anche al fine di evitare l'esposizione dello stesso a misure ritorsive che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione.

Pertanto:

- l'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
- la protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante;
- la segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;
- la protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Qualora la segnalazione dia luogo ad un procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione dell'illecito disciplinare sia fondata sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso espresso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Il Responsabile UPD valuta, su istanza dell'incolpato, se ricorrono i presupposti in ordine alla necessità di conoscere l'identità del segnalante ai fini del diritto di difesa, dando adeguata motivazione della sua decisione sia in caso di accoglimento dell'istanza, sia in caso di diniego. Il Responsabile UPD si pronuncia sull'istanza dell'incolpato entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa.

Il Responsabile UPD in caso di accoglimento dell'istanza, informa l'Ufficio Anticorruzione aziendale della decisione e della motivazione posta a suo fondamento, affinché provveda a darne comunicazione al segnalante, chiedendo allo stesso il consenso al disvelamento della sua identità. Si precisa che in caso di risposta negativa all'autorizzazione alla trasmissione dei dati personali da parte del segnalante il procedimento disciplinare non potrà aver seguito e conseguentemente non potranno essere presi provvedimenti nei confronti del presunto autore della condotta segnalata..

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Conseguenza della tutela della riservatezza dell'identità è la sottrazione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della **L. n. 241/1990** e al diritto di accesso civico e civico generalizzato di cui agli artt. 5 e seguenti del **D.Lgs. n. 33/2013**, mentre i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del **regolamento (UE) 2016/679** possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2 – undecies del **D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196**.

6.2 Misure di protezione

6.2.1 Protezione dalle ritorsioni

Le misure ritorsive, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC (art. 19 d.lgs. n. 24/2023) alla quale è affidato il potere esclusivo di accertare se la misura ritorsiva sia conseguente alla segnalazione/denuncia/divulgazione pubblica di informazioni relative a violazioni.

Difatti, i soggetti legittimati segnalanti, se al momento della segnalazione o della denuncia o della divulgazione pubblica avevano fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate,

denunciate o divulgate fossero vere, non possono subire alcuna ritorsione, intendendo come tale, qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

In particolare costituiscono ritorsioni a titolo esemplificativo, qualora riconducibili a tale configurazione:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni è necessario che:

- il soggetto abbia segnalato, denunciato o effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto;
- la segnalazione o divulgazione pubblica sia stata effettuata secondo quanto previsto dal Capo II del decreto.
- esista un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite.

Non sono sufficienti invece i meri sospetti o le voci di corridoio.

Non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare, a denunciare o effettuare la divulgazione pubblica.

In difetto di tali condizioni le segnalazioni, divulgazioni pubbliche e denunce non rientrano nell'ambito della disciplina di whistleblowing e quindi la tutela prevista non si applica a chi segnala, denuncia o effettua la divulgazione pubblica.

Nell'ambito dei procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti od omissioni vietati nei confronti dei segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla denuncia o alla divulgazione pubblica è a carico di colui che li ha posti in essere.

Del pari in caso di domanda risarcitoria presentata all'Autorità giudiziaria se si dimostra di aver effettuato conformemente alla normativa che disciplina l'Istituto del whistleblowing una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si

presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.

Compete all’Autorità giudiziaria adottare tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l’ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del divieto di ritorsioni e la dichiarazione di nullità degli atti adottati.

6.2.2 Misure di sostegno

Il D.Lgs. n. 24/2023 prevede che l’Anac stipuli convenzioni con enti del Terzo settore e istituisca l’elenco degli enti del terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno.

Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

6.2.3 Limitazioni di responsabilità

Al segnalante, denunciante o a chi effettua una divulgazione pubblica è riconosciuta una tutela riferita anche alle limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni per le quali, in via ordinaria, vi sarebbero conseguenze in termini di responsabilità penale, civile, amministrativa.

Sono da considerarsi reati non configurabili nei casi di diffusione di informazioni coperte dall’obbligo di segreto in particolare rispetto a:

- Rivelazione e utilizzazione del segreto d’ufficio (art. 326 c.p.);
- Rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- Rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- Violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.).
- Violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d’autore
- Violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali
- Rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta

La protezione, tuttavia, opera esclusivamente nel caso in cui ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica al momento della rivelazione o diffusione deve avere fondati motivi per ritenere, non in base a semplici illazioni o, per fini vendicativi, opportunistici o scandalistici, che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione.
- È necessario che la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal d.lgs. n. 24/2023 per beneficiare delle tutele.

Comportano esclusione della responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, anche per i comportamenti, gli atti o le omissioni se collegati alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica e strettamente necessari a rivelare la violazione.

Rileva, inoltre, per l’esclusione di responsabilità, la “liceità” dell’accesso alle informazioni segnalate o ai documenti contenenti dette informazioni. Il whistleblower, pertanto, non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l’acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l’accesso alle stesse, salvo che il fatto costituisca reato.

La responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

6.2.4 Perdita delle tutele di protezione

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave le tutele relative alle misure di protezione non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

7. ESTENSIONE DELLE TUTELE IN FAVORE DI ALTRI SOGGETTI

7.1 Estensione della tutela della riservatezza

Alla persona coinvolta o comunque menzionata nella segnalazione è assicurata la tutela della riservatezza dell'identità.

7.2 Estensione dell'applicabilità delle misure di protezione

Le misure per la protezione del segnalante dalle ritorsioni sono applicate, anche ai:

- facilitatori, ovvero alla persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Il legislatore, tuttavia, ha escluso per questi soggetti, in caso di segnalazione all'Anac di una ritorsione, il beneficio dell'inversione dell'onere della prova accordato invece al segnalante. Su tutti questi soggetti, qualora lamentino di aver subito ritorsioni o un danno, incombe dunque l'onere probatorio.

8. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

8.1 Competenze di gestione

8.1.1 Ruolo del RPCT e dell'Ufficio Whistleblowing

La gestione delle segnalazioni interne è in capo al RPCT e all'Ufficio Whistleblowing (staff di supporto al RPCT) ai fini della ricezione e della presa in carico delle stesse e di una prima attività di verifica e di analisi.

Qualora la segnalazione sia presentata al superiore gerarchico, ai sensi del D.P.R. n. 62 del 2013, non può essere considerata di whistleblowing.

L'attività del RPCT e dell'Ufficio Whistleblowing si sostanzia:

- nel rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- nel mantenere interlocuzioni con la persona segnalante e richiedendo a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- nel dare diligentemente seguito alla segnalazione ricevuta;
- nel fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- nel mettere a disposizione informazioni chiare sul canale di segnalazione interno, sulle procedure e sui presupposti per effettuare segnalazioni interne pubblicandole in una sezione dedicata del sito web aziendale;

In particolare il RPCT e l'Ufficio Whistleblowing al fine di fornire riscontro alla segnalazione provvedono a:

- valutare l'ammissibilità della segnalazione quale segnalazione di whistleblowing;
- avviare e svolgere l'istruttoria, che non è volta ad accertare l'effettivo accadimento dei fatti ma ad effettuare una verifica ed analisi del contenuto della segnalazione;
- disporre l'archiviazione con adeguata motivazione, qualora ad esito dell'istruttoria siano stati ravvisati elementi di manifesta infondatezza;
- rivolgersi agli organi preposti interni e/o istituzioni esterne, secondo competenza, nel caso ad esito dell'istruttoria la segnalazione sia apparsa fondata.

In capo al RPCT e all'Ufficio Whistleblowing grava sempre l'obbligo di assoluta riservatezza sulla segnalazione ricevuta, sul contenuto della segnalazione e della relativa documentazione e in particolare sull'identità del segnalante, della/e persone coinvolta/e o comunque menzionata/e nella segnalazione e di qualsiasi altra informazione conosciuta con la medesima.

In caso di conflitto di interessi, anche solo apparente o potenziale, il RPCT si astiene, ne dà comunicazione al Direttore Generale e inoltra la segnalazione ricevuta all'A.N.AC.

In caso di conflitto di interessi, anche solo apparente o potenziale, di uno dei soggetti dell'Ufficio Whistleblowing viene data comunicazione al RPCT che valuta se esonerare o meno lo stesso dalla pratica in oggetto.

8.1.2 Costituzione dell'Ufficio Whistleblowing per le attività di gestione della segnalazione

Il RPCT, nell'ambito delle attività di ricezione, gestione, verifica e analisi della segnalazione, si avvale dell'Ufficio Whistleblowing, composto da dipendenti dell'A.S.M. assegnati alla UOSD "URP, Comunicazione, Ufficio Stampa, Privacy" individuati e autorizzati con provvedimento del Direttore Generale, su proposta del RPCT con atto pubblicato sul sito web aziendale nella sezione dedicata alle informazioni relative ai canali istituiti per le segnalazioni del whistleblower.

8.2 Modalità di presentazione della segnalazione interna

L'ASM attiva un canale di segnalazione whistleblowing interna che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Sul sito web aziendale, inoltre, è resa ai possibili interessati (ad es. segnalanti, segnalati, persone interessate dalla segnalazione, facilitatori, ecc.) un'informativa sul trattamento dei dati personali.

Si ribadisce che:

- le segnalazioni whistleblowing possono essere trasmesse attraverso il canale interno da parte dei dipendenti, a qualsiasi titolo, dell'Azienda Sanitaria locale di Matera, nonché dagli altri soggetti legittimati come indicati dall'art. 3 del d.lgs. n. 24/2023. Si precisa che ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. g) per "persona segnalante" si intende "la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo"; il segnalante deve essere necessariamente una persona fisica.
- non sono prese in considerazione le segnalazioni presentate da altri soggetti, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali. Le segnalazioni presentate da soggetti non legittimati sono archiviate in quanto prive del requisito soggettivo previsto dalla normativa e, se relative a materie di competenza dell'Azienda, sono trattate quali segnalazioni ordinarie.;
- i segnalanti devono indicare chiaramente di essere soggetti legittimati dichiarando il titolo di legittimazione e devono espressamente specificare nell'oggetto della segnalazione che si tratta di una segnalazione di whistleblowing per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione. In assenza di chiare indicazioni la segnalazione verrà trattata come ordinaria.
- la segnalazione di whistleblowing e la documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990, all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 nonché all'accesso di cui all'art. 2-undecies co. 1 lett. f) del codice in materia di protezione dei dati personali.

Il canale di segnalazione interna consente di effettuare segnalazioni:

- in forma scritta, anche attraverso la piattaforma informatica online presente sul sito web aziendale;
- in forma orale, attraverso linea telefonica dedicata, eventualmente soggetta a registrazione delle comunicazioni;
- ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Segnalazioni in forma scritta

Le segnalazioni scritte possono essere effettuate in forma cartacea o attraverso l'applicativo informatico disponibile sul sito aziendale dell'ASM.

Nella prima ipotesi:

Deve essere utilizzato il modulo di segnalazione Whistleblowing appositamente predisposto, allegato alla presente procedura (All. 1) e disponibile sul sito aziendale, e dichiarare di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito web aziendale.

Il modulo debitamente compilato e sottoscritto deve pervenire all'Ufficio protocollo dell'A.S.M. tramite posta ordinaria oppure con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per assicurare le garanzie di riservatezza è necessario che la segnalazione sia inserita in doppia busta chiusa, senza indicazione del mittente, recante all'esterno il seguente indirizzo:

Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza - A.S.M.

Via Montescaglioso

75100 Matera

e la locuzione ben evidente **"Riservato – WISTLEBLOWING"**.

La consegna brevi manu non garantisce la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e pertanto non è ammessa.

Gli addetti all'Ufficio protocollo, vista la locuzione riportata sulla busta, senza consultare il contenuto, recapiteranno immediatamente il plico integro al RPCT.

Nella seconda ipotesi:

La piattaforma scelta per la segnalazione di illeciti è GlobalLeaks, uno strumento Open Source ritenuto completo che permette di avviare un'iniziativa di whistleblowing sicura e anonima; protegge la privacy dei segnalanti e delle loro segnalazioni. La soluzione software utilizzata rispetta gli obblighi di riservatezza del segnalante in ogni fase di gestione della segnalazione.

La piattaforma è conforme allo Standard ISO 37002 alla Direttiva EU 2019/1937 e al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).

L'invio delle segnalazioni può, quindi, avvenire mediante l'utilizzo della piattaforma informatica, in quanto la stessa, conformemente alla disposizione di cui all' art. 7, co. 1, del d.lgs. n. 24/2023, utilizza un protocollo di crittografia appositamente progettato per applicativi di segnalazioni anonime e può garantire l'accesso con autenticazione a due fattori per gli operatori.

Il segnalante è tenuto a compilare, in modo chiaro, preciso e circostanziato le Sezioni del modulo fornendo le informazioni richieste come obbligatorie e il maggior numero possibile di quelle facoltative. Nella Sezione "Identità", l'interessato può decidere di inserire le informazioni che lo identificano univocamente e le informazioni in suo possesso per identificare eventuali altri soggetti citati nella segnalazione.

L'Ufficio Whistleblowing procede all'esame delle segnalazioni acquisite per la successiva trattazione.

L'utilizzo della piattaforma informatica, oltre a garantire la riservatezza dei dati della segnalazione, consente al segnalante di accedere alla propria segnalazione tramite l'utilizzo di un codice identificativo univoco di 16 caratteri numerici (key code) che gli viene fornito all'esito della procedura effettuata e gli consente di dialogare con l'Ufficio Whistleblowing. In ogni caso, la piattaforma deve tracciare le operazioni svolte dagli utenti ai fini dell'attribuzione delle responsabilità delle operazioni eseguite.

La connessione degli utenti avviene tramite protocollo Tor per Tor browser e tramite protocollo TLS per i comuni browser.

Si rappresenta la rilevanza di un comportamento collaborativo del segnalante, al quale si richiede, anche nel proprio interesse, di tenere costantemente aggiornata l'Ufficio Whistleblowing in ordine all'evoluzione della propria segnalazione, soprattutto quando questa non sia più connotata dal carattere di attualità.

Si precisa che in caso di smarrimento del key code il segnalante non può effettuare l'accesso alla segnalazione. Il key code non può essere replicato. Si rammenta quindi che è onere del segnalante averne adeguata cura.

Resta fermo che in tutti i casi di segnalazione interna permane l'obbligo per il segnalante pubblico ufficiale e incaricato di un pubblico servizio all'inoltro della segnalazione anche all'Autorità giudiziaria ordinaria qualora si applichi il combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. (obbligo di denuncia per i reati procedibili d'ufficio).

Segnalazioni in forma orale

E' in uso un servizio telefonico diretto dedicato alle segnalazioni di Whistleblowing. L'operatore componente dell'Ufficio Whistleblowing ricevente redige verbale della segnalazione telefonica, compilando l'apposito modulo di segnalazione (All.1) e procede alla protocollazione nel registro di protocollo riservato detenuto dall'Ufficio Whistleblowing. Il segnalante deve indicare le modalità attraverso le quali intende essere contattato anche al fine della sottoscrizione del modulo. In caso di mancanza la segnalazione non potrà essere adeguatamente istruita come di whistleblowing.

In caso di attivazione di linea telefonica automatica soggetta a registrazione, verranno comunicate in modalità di presentazione vocale le informazioni per consentire che la segnalazione possa essere presa in carico quale segnalazione di whistleblowing; verranno indicate le informazioni necessarie per reperire il testo dell'informativa del trattamento dei dati personali. La ricezione della telefonata verrà segnalata, tramite un alert, alla mail whistleblowing@asmbasilicata.it. In tal caso l'operatore componente dell'Ufficio

Whistleblowing ricevente acquisisce la segnalazione telefonica caricandovi il file audio della registrazione della telefonata, redige verbale della segnalazione telefonica, compilando l'apposito modulo di segnalazione (All.1) e procede alla protocollazione nel registro di protocollo riservato detenuto dall'Ufficio Whistleblowing. Il segnalante deve comunque indicare le modalità attraverso le quali intende essere contattato anche al fine della sottoscrizione del modulo. In caso di mancanza la segnalazione non potrà essere adeguatamente istruita come di whistleblowing.

Resta fermo che in tutti i casi di segnalazione interna permane l'obbligo per il segnalante pubblico ufficiale e incaricato di un pubblico servizio all'inoltro della segnalazione anche all'Autorità giudiziaria ordinaria qualora si applichi il combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. (obbligo di denuncia per i reati procedibili d'ufficio).

Segnalazione tramite richiesta di incontro diretto fissato entro un termine ragionevole

La segnalazione potrà altresì essere effettuata richiedendo un incontro diretto con l'Ufficio Whistleblowing.

In tal caso viene compilato dal segnalante, con il supporto del RPCT o dell'operatore dall'Ufficio Whistleblowing ricevente, il modulo di segnalazione Whistleblowing (All.1) e viene redatto apposito verbale. Il modulo a cui viene allegato il verbale viene protocollato nell'apposito registro di protocollo riservato detenuto dall'Ufficio Whistleblowing..

Il segnalante deve verificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Resta fermo che in tutti i casi di segnalazione interna permane l'obbligo per il segnalante pubblico ufficiale e incaricato di un pubblico servizio all'inoltro della segnalazione anche all'Autorità giudiziaria ordinaria qualora si applichi il combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. (obbligo di denuncia per i reati procedibili d'ufficio).

8.3. Fasi del procedimento di gestione della segnalazione

8.3.1 Fase di ricezione e protocollazione della segnalazione

Il procedimento di gestione delle segnalazioni whistleblowing è avviato a seguito della ricezione della segnalazione da parte del RPCT e dall'Ufficio Whistleblowing.

Il RPCT o il componente dell'operatore dell'Ufficio Whistleblowing ricevente, procede alla protocollazione della segnalazione ricevuta con protocollo riservato.

Entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della segnalazione viene rilasciata alla persona segnalante un avviso di ricevimento di norma tramite il canale utilizzato dal segnalante ovvero mediante raccomandata a.r. riportando sulla busta la locuzione <riservata personale>, ovvero di riscontro in caso di segnalazione sulla piattaforma on line, ovvero direttamente alla risposta in caso di segnalazione orale tramite linea telefonica, ovvero direttamente in caso di incontro diretto.

L'avviso di ricevimento della segnalazione non viene rilasciato qualora la segnalazione sia stata inoltrata mediante raccomandata a.r..

Il RPCT e l'Ufficio Whistleblowing ricevuta la segnalazione procedono senza ritardo:

- a) alle verifiche della identità del segnalante rispetto alla qualifica e al ruolo e a tutti gli ulteriori dati ritenuti utili ai fini della valutazione preliminare della segnalazione;
- b) all'adozione di ogni opportuna misura di sicurezza per la conservazione della segnalazione e della documentazione a corredo in luogo sicuro e accessibile al solo RPCT e all'Ufficio Whistleblowing, affinché sia tutelata il contenuto delle medesime e in particolar modo dell'identità del segnalante, della/e persona/e coinvolta/e o comunque menzionata/e nella segnalazione.

L'Ufficio Whistleblowing deve compilare un apposito registro in cui sono inoltre tracciate tutte le principali attività connesse alla gestione della segnalazione (verifica segnalazione, archiviazione, inoltro ai soggetti competenti la trattazione della segnalazione, coinvolgimento del gruppo di lavoro, informativa conclusiva al segnalante e ogni altra eventuale significativa attività), anch'esso custodito in luogo sicuro e accessibile al solo RPCT e all'Ufficio Whistleblowing.

8.3.2 Fasi di valutazione preliminare della segnalazione e di analisi e verifica

Il RPCT e l'Ufficio Whistleblowing sono tenuti a effettuare un'attività di verifica e di analisi di quanto segnalato, non spettando ad essi il compito di accertare responsabilità individuali di qualunque natura ovvero di svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti dell'Azienda.

Il RPCT e l'Ufficio Whistleblowing procedono, quindi, ad una preliminare valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità ai fini delle tutele previste per il segnalante.

Nella fase di verifica preliminare e nella fase istruttoria, ai fini delle determinazioni da assumere, il RPCT e l'Ufficio Whistleblowing possono avvalersi del supporto dell'Ufficio legale dell'Ente o delle funzioni istituzionali di volta in volta competenti nell'ambito della segnalazione ricevuta, assicurando la riservatezza e l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione.

All'esito di tale vaglio preliminare, laddove non ricorrano le suddette condizioni, la segnalazione è archiviata poiché inammissibile.

Inoltre la segnalazione è considerata inammissibile e viene archiviata in via diretta per i seguenti motivi:

- a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate nell'art. 2, co. 1, lett. a) o comunque per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- b) mancanza di prove sufficienti;
- c) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri di intervento dell'ASM;
- d) manifesta incompetenza dell'ASM sulle questioni segnalate;
- e) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- f) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
- g) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti;
- h) sussistenza di violazioni di lieve entità.

L'archiviazione della segnalazione viene comunicata al segnalante, previa protocollazione, di norma tramite il canale utilizzato dal segnalante.

Il comma 5 dell'art. 8 del d.lgs. n. 24/2023 contempla la possibilità di archiviare segnalazioni per "lieve entità" delle violazioni in esse denunciate.

I criteri inerenti l'applicazione della disposizione de qua, sono finalizzati a garantire la par condicio dei segnalanti e a limitare gli ambiti di discrezionalità dell'Ufficio procedente, nella gestione e nella valutazione delle segnalazioni.

Sono da considerarsi violazioni di lieve entità, suscettibili di condurre l'Ufficio Anticorruzione a disporre l'archiviazione dell'esposto, quindi omettendo la rituale trasmissione dello stesso ai competenti Uffici interni dell'ASM, tutte quelle infrazioni caratterizzate da una "limitata gravità della violazione e/o della esigua rilevanza degli interessi coinvolti".

Rientrano in tali fattispecie tutte quelle segnalazioni dalle quali può evincersi che, per le modalità della condotta denunciata e/o per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa all'interesse pubblico risulta essere di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale tale da giustificare l'archiviazione.

In tale contesto si collocano anche quelle violazioni per le quali l'autore ha posto in essere spontaneamente condotte e iniziative tese a ripristinare la legalità, con conseguente sua riabilitazione, purché sia addivenuto alla riparazione del danno (eventuale) e/o alla rimozione della lesione all'interesse pubblico protetto dalla norma.

L'indagine circa la lieve entità della violazione sarà condotta caso per caso avuto riguardo all'oggetto della violazione e alle ricadute che questa ha prodotto o è suscettibile di produrre sull'interesse pubblico.

Qualora la segnalazione sia invece valutata ammissibile viene avviata una preliminare attività istruttoria volta ad effettuare una analisi del contenuto della segnalazione, avvalendosi eventualmente del supporto dell'Ufficio legale dell'Ente o delle funzioni istituzionali di volta in volta competenti nell'ambito della segnalazione ricevuta assicurando la riservatezza e l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione.

L'Ufficio procede ad effettuare i primi approfondimenti necessari ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e analisi. In questa fase è possibile anche rapportarsi con lo stesso segnalante o con la persona coinvolta, che deve essere sentita nel caso faccia richiesta, ovvero acquisire atti e documenti da altri uffici dell'A.S.M., coinvolgere terze persone tramite audizioni e richieste, adottando sempre le opportune cautele per garantire la riservatezza di legge.

E' sempre possibile, in qualsiasi fase procedimentale chiedere il supporto delle funzioni istituzionali di volta in volta competenti nell'ambito della segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento sia funzionale all'accertamento della segnalazione, assicurando la riservatezza e l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione.

Le strutture dell'A.S.M. coinvolte garantiscono la massima e tempestiva collaborazione al RPCT e all'Ufficio Anticorruzione aziendale in ogni fase della gestione della segnalazione, con particolare riferimento alle attività di verifica.

La metodologia da impiegare nello svolgimento delle attività di verifica è valutata di volta in volta, individuando la tecnica ritenuta più efficace, considerata la natura dell'evento sottostante alla violazione e le circostanze esistenti. Le verifiche possono essere eseguite, a titolo esemplificativo, mediante: interviste, analisi documentale, ricerca di informazioni su database pubblici, verifiche sulle dotazioni dell'Ente, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali nonché, ove ritenuta pertinente, della normativa in materia di indagini difensive.

In nessun caso sono consentite verifiche svolte in maniera lesiva della dignità e riservatezza e/o verifiche arbitrarie, non imparziali e inique, tali da screditare ovvero da compromettere il decoro.

Ad esito dell'attività istruttoria:

- qualora siano stati ravvisati elementi di manifesta infondatezza si procede all'archiviazione della segnalazione con adeguata motivazione, dandone comunicazione al segnalante;
- nel caso in cui la segnalazione appaia fondata vengono identificati i soggetti interni o esterni, a cui deve essere inoltrata la segnalazione, competenti agli approfondimenti istruttori e alle ulteriori verifiche necessari e all'eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti.

A titolo esemplificativo, si considerano soggetti interni competenti all'eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario, i Direttori di Dipartimento, i Direttori di UOC e di UOSD, l'UPD, gli altri organismi interni di vigilanza e controllo.

Il riscontro alla segnalante in ogni caso deve essere fornito entro tre mesi dalla data di avviso del ricevimento rilasciato allo stesso o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni della presentazione della segnalazione, di norma mediante il canale utilizzato dal segnalante o tramite le modalità di contatto da questi indicate.

I Responsabili delle strutture aziendali interessate, in collaborazione con il RPCT e lo staff dell'Ufficio Anticorruzione aziendale, in conformità alle previsioni del PIAO, sottosezione Prevenzione della corruzione e Trasparenza, effettuano l'analisi o la rivalutazione dell'analisi dei processi coinvolti dai fatti e dalle situazioni denunciate come illecite e individuano i rischi e i fattori abilitanti che hanno favorito la condotta illecita e le relative misure di abbattimento del rischio corruttivo.

8.3.3 Fase di trasmissione della segnalazione o degli esiti dell'analisi e della verifica al soggetto competente

Nel caso in cui la segnalazione non sia stata ritenuta manifestamente infondata, Il RPCT e l'Ufficio Whistleblowing, eventualmente con il supporto dell'Ufficio legale dell'Ente o delle funzioni istituzionali di volta in volta competenti nell'ambito della segnalazione ricevuta, procedono ad identificare i soggetti esterni a cui inoltrare la segnalazione, competenti alla gestione della segnalazione.

La comunicazione ai soggetti competenti deve avvenire a norma del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. e ii.

Nel caso di trasmissione della segnalazione all'Autorità giudiziaria o contabile, laddove l'Autorità giudiziaria o contabile, per esigenze istruttorie, volesse conoscere il nominativo del segnalante, si provvederà a comunicare l'identità del medesimo.

Attraverso l'informativa presente in piattaforma informatica, nonché sul sito aziendale alla sezione dedicata al Whistleblowing, il segnalante, la persona coinvolta o comunque i soggetti menzionati nella segnalazione e tutti i soggetti legittimati, sono preventivamente avvisati della eventualità che la segnalazione potrà essere inviata all'Autorità giudiziaria o contabile. Nel caso in cui l'ASM provveda all'inoltro della segnalazione alla competente Autorità giudiziaria o contabile, dandone comunicazione al segnalante, eventuali successive integrazioni dovranno essere direttamente trasmesse da quest'ultimo all'Autorità giudiziaria individuata.

In caso di procedimento disciplinare, l'identità del denunciante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Diversamente, qualora la contestazione sia fondata sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante, e sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rilevazione della sua identità. In ogni caso la difesa dell'incolpato dovrà dedurre e comprovare, in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive, l'indispensabilità della conoscenza dell'identità del segnalante.

Si precisa che in caso di risposta negativa all'autorizzazione alla trasmissione dei dati personali da parte del segnalante il procedimento disciplinare non potrà aver seguito e conseguentemente non potranno essere presi provvedimenti nei confronti del presunto autore della condotta segnalata..

In particolare, è possibile che l'identità del segnalante venga rilevata in presenza del consenso dell'interessato e qualora venga richiesta con comunicazione scritta e motivata:

- nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della persona coinvolta.

8.4 Notizie sullo stato della segnalazione

In qualunque momento il segnalante può chiedere informazioni sullo stato di avanzamento del procedimento mediante l'invio di apposita richiesta, con le stesse modalità indicate per la trasmissione della segnalazione.

L'Ufficio Whistleblowing risponde alla richiesta di informazioni.

8.5 Conservazione di dati e ulteriori misure di sicurezza

Le segnalazioni pervenute e la documentazione a corredo delle medesime sono conservate, a cura dell'Ufficio Whistleblowing, per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023 e del principio di cui all'art. 5, paragrafo 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679 .

In particolare tale documentazione è conservata in appositi raccoglitori in un armadio a ciò destinato, chiuso a chiave, presso locali dell'A.S.M.

Il trattamento dei dati inerenti alle segnalazioni è consentito esclusivamente al RPCT e all'Ufficio Whistleblowing nei limiti delle autorizzazioni concesse.

I soggetti aziendali, chiamati a interloquire con il RPCT e con l'Ufficio Whistleblowing al fine dello svolgimento dell'istruttoria, devono osservare le misure di sicurezza previste dalla presente procedura per la tutela della riservatezza e in materia di conservazione dei dati, rendendo le comunicazioni scritte, ove occorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 9.2.

8.5 Informazioni sul trattamento dei dati

L'A.S.M. fornisce idonee informazioni sul trattamento dei dati alle persone segnalanti e alle persone coinvolte attraverso l'informativa allegata alla presente procedura (All. 2) e pubblicata sul sito aziendale.

I diritti degli interessati in materia di protezione dei dati personali possono essere esercitati nei casi previsti dal GDPR. Il modulo è disponibile sul sito del Garante della Privacy.

Se trasmesso all'Azienda, per assicurare le garanzie di riservatezza, è necessario che il modulo sia inserito in doppia busta chiusa, senza indicazione del mittente, recante all'esterno il seguente indirizzo: Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza A.S.M., Via Montescaglioso, 75100 Matera e la locuzione ben evidente "Riservato – WHISTLEBLOWING".

Tale modulo debitamente compilato e sottoscritto deve pervenire all'Ufficio protocollo dell'ASM tramite posta ordinaria oppure con raccomandata.

La consegna brevi manu non garantisce la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e pertanto non è ammessa.

Gli addetti all'Ufficio protocollo, vista la locuzione riportata sulla busta, senza consultare il contenuto, recapiteranno immediatamente il plico integro al RPCT o all'Ufficio Whistleblowing.

9. DISCIPLINA DELLE SEGNALAZIONI NON CONFORMI

9.1 Segnalazione anonima od estranea alla tutela del whistleblower

Le segnalazioni anonime anche se segnalate attraverso il canale interno e circostanziate, sono equiparate alle segnalazioni ordinarie. Saranno quindi trasmesse alla Direzione Generale per le valutazioni di merito. Saranno, ad ogni buon conto, registrate e conservate con la relativa documentazione non oltre 5 anni dalla ricezione in modo da essere rintracciate qualora il segnalante, che ha subito ritorsioni, è successivamente identificato e richieda le tutele previste dal d. lgs. n. 24/2023, nonché nelle ipotesi di cui all'ultimo periodo dell'art. 16, comma 4 del D. lgs. n. 24/2023.

Le segnalazioni anonime, non adeguatamente circostanziate e documentate, saranno archiviate

Le segnalazioni che sono estranee alla tutela del whistleblower, presentate attraverso il canale dedicato al whistleblowing, non sono oggetto della presente procedura.

9.2 Segnalazione non destinata al RPCT

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso dal RPCT, viene trasmessa, entro sette giorni lavorativi dal suo ricevimento, allo stesso RPCT o all'Ufficio Whistleblowing, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Il soggetto che ha erroneamente ricevuto la segnalazione deve effettuare le comunicazioni di cui al punto che precede tutelando la riservatezza del segnalante come segue:

- la segnalazione deve essere conservata in busta chiusa dentro un apposito raccoglitore, archiviato in un armadio chiuso a chiave, sino al momento della trasmissione;
- la segnalazione e la relativa comunicazione di trasmissione devono essere consegnate in busta chiusa a mani proprie del RPCT o all'Ufficio Anticorruzione aziendale;
- la comunicazione da effettuarsi al segnalante deve essere inviata per conoscenza anche al RPCT o all'Ufficio Anticorruzione aziendale. La trasmissione della comunicazione al segnalante deve avvenire a mezzo posta con raccomandata a.r., apponendo sulla busta la locuzione <riservata personale>, mentre la copia destinata per conoscenza al RPCT deve essere consegnata a sue mani proprie in busta chiusa;

Il soggetto che ha erroneamente ricevuto la segnalazione deve mantenere la riservatezza sulla segnalazione ricevuta, sul contenuto della segnalazione e della relativa documentazione e in particolare sull'identità del segnalante, della/e persone coinvolta/e o comunque menzionata/e nella segnalazione e di qualsiasi altra informazione conosciuta con la medesima.

10. SENSIBILIZZAZIONE IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

L'A.S.M. assicura ai dipendenti la partecipazione a sessioni formative in materia di whistleblowing al fine di evidenziare l'importanza dello strumento. Gli altri soggetti equiparati ai dipendenti, a cui si applica l'istituto del whistleblowing, vengono a conoscenza della presente procedura tramite pubblicazione della stessa sul sito istituzionale dell'ASM.

Il provvedimento di adozione della presente procedura è pubblicato sul sito aziendale alla sezione Amministrazione Trasparente ed è trasmesso a tutto il personale tramite la mail utenti@asmbasilicata.it.

11. ADOZIONE, ENTRATA IN VIGORE E REVISIONE DELLA PROCEDURA

La presente Procedura è adottata con delibera del Direttore Generale dell'ASM su proposta del RPCT ed entra in vigore il 15 luglio 2023.

Eventuali revisioni o modifiche della presente Procedura sono proposte dal RPCT e approvate con delibera del Direttore Generale dell'ASM.